



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 10 settembre 2026

**Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003
da parte del Comune di Solignano (PR)**

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. mod. ed int., recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE la del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR, la del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e

la del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTE le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Solignano (PR) in data 26 giugno 2026;

VISTO il decreto presidenziale n. 36/2026 del 26 giugno 2026, con il quale la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione regionale di controllo per il giorno 16 settembre 2026 (successivamente calendarizzato al 10 settembre 2026, con decreto presidenziale n. 40/2026);

VISTA la nota prot. n. 4679 del 30 giugno 2026 con cui questa Sezione ha chiesto al Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.), di fornire un'istruttoria tecnica in merito alla richiesta di parere da parte del Comune di Solignano, ai sensi dell'art. 4, c. 2 e 3, della Convenzione sottoscritta in data 15 maggio 2025 di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Sezione regionale di controllo e Consiglio delle Autonomie locali in merito all'esercizio delle funzioni di controllo e consultiva di cui alla L. n. 131 del 2003;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

RITENUTO IN FATTO

1. Il Sindaco del Comune di Solignano (PR) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, in data 26 giugno 2026 acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 4652, avente ad oggetto in apparenza un quesito unico, invero divisibile in due parti, di cui la seconda subordinata alla prima:

- 1) *"Se, nell'ambito dei rapporti economico-patrimoniali tra un Ente locale e una propria società in house, il principio di sana gestione finanziaria consenta di non procedere al recupero di somme a titolo di interessi di mora ove ciò sia finalizzato a garantire la continuità aziendale del servizio pubblico essenziale;*
- 2) *e [in caso affermativo] se tale rinuncia debba essere preceduta da specifiche forme di accantonamento o sterilizzazione nel bilancio dell'Ente".*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

1.1 Come precisato dalla Magistratura contabile (cfr., *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 36/2009), l'attività consultiva esercitata ai sensi del c. 8 dell'art. 7 della L. n. 131 del 2003 si connota come facoltà di avvalersi di un Organo magistratuale indipendente, neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare che l'azione amministrativa sia improntata a caratteri di legalità. I pareri e le altre forme di collaborazione ivi previsti – si è specificato – si inseriscono dunque nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri in competenza degli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente.

La disposizione deve essere raccordata poi con il precedente c. 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali. A tal proposito, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (del. n. 54/CONTR/10; v. anche Sezione delle Autonomie, del. n. 17/2020/QMIG, del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG).

In una visione dinamica dell'accezione, che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno operato due precisazioni al riguardo.

La prima è che «ulteriori materie estranee, nel loro nucleo originario alla "contabilità pubblica" possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica».

La seconda è che ciò avviene limitatamente «alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati

limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui relativi equilibri di bilancio» (Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/2010; in termini, Sezione delle Autonomie, del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Dal canto loro, le Sezioni regionali di controllo hanno poi perimetrato il limite della funzione consultiva, all'interno della cornice sopra delineata. Dal quadro così delineato discende l'esclusione di qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa di esclusiva competenza dell'ente; che i quesiti posti debbano presentare i caratteri della generalità e dell'astrattezza, in quanto volti ad ottenere chiarimenti interpretativi in ordine a disposizioni normative riguardanti l'attività finanziaria e patrimoniale degli enti locali; che la funzione consultiva non debba interferire in concreto con altre funzioni della stessa Corte dei conti o di altri Plessi giurisdizionali (*ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, del. n. 127/2022/PAR e Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 337/2018/PAR).

1.2 Nel contesto così ricostruito, si inserisce la recente L. n. 1 del 7 gennaio 2026, recante *"Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale"* (in vigore dal 22 gennaio 2026). Essa contempla al c. 1, dell'art. 2 (rubricato "Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica"), una nuova funzione della Corte dei conti. Questa è intestata alla Sezione centrale per il controllo di legittimità sugli atti e finalizzata alla resa di pareri in materia di contabilità pubblica, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, *"anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre"*.

Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che analoga funzione consultiva è attribuita, a livello territoriale, anche alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che rendono pareri ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni che ne facciano richiesta, nel rispetto dei presupposti e delle cause di esclusione previsti dal primo periodo.

Infine, l'art. 2, c. 2, della novella stabilisce che detti pareri «sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta» e che, «in caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa [...], ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione».

1.3 Come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 14/SSRRCO/QMIG/2026, "deve... ritenersi che la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri "su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete", ed ha, sotto il profilo procedurale, introdotto, per tale "nuovo paradigma della funzione consultiva", l'apparato regolatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026 (termine perentorio di trenta giorni/"speciale" effetto scudante, anche connesso allo spirare del termine/nomofilachia delle Sezioni Riunite), che, parimenti, completa ma non elide quello precedente. Conseguentemente rimangono fermi, altresì, i principi e gli approdi giurisprudenziali, anche in relazione all'ammissibilità delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131/2003, che, in tal senso, mantiene la valenza di "Grundnorm" della funzione consultiva".

Pertanto, la richiesta di parere sarà esaminata alla luce della funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex L. n. 131/2003, così come integrata dalla L. n. 1/2026, che ha introdotto l'apparato regolatorio di cui all'art. 2.

Tanto premesso, occorre verificare l'ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere.

2. Ammissibilità in senso soggettivo

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è stata avanzata dal Comune, ossia uno dei soggetti a ciò deputati dalla norma (legittimazione soggettiva esterna). Inoltre, in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale, il Sindaco del Comune è l'Organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere (cfr. art. 50 e, per alcuni aspetti, anche l'art. 53 del T.U.E.L.) (legittimazione soggettiva interna).

Per l'effetto, la richiesta è soggettivamente ammissibile (Sezione delle Autonomie, del. n. 13 del 17 dicembre 2007 e del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 347/2015/PAR).

3. Ammissibilità in senso oggettivo

3.1 Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, attesa la sussistenza di una funzione consultiva suscettibile d'esplicarsi con limiti diversi a seconda del tema considerato, è necessario preliminarmente individuare a quale specifico ambito della funzione consultiva stessa si indirizzi il parere, indipendentemente da qualsivoglia autoqualificazione l'ente abbia dato alla propria istanza (cfr. questa Sezione del. n. 14, n. 15 e n. 16/2026/PAR).

3.2 In tal senso, la richiesta di parere, espressamente presentata dall'Ente ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, riguarda la compatibilità con il principio generale di sana gestione finanziaria della rinuncia da parte dell'Ente locale al recupero di somme a titolo di interessi di mora nei riguardi di una società in house, per garantire la continuità aziendale del servizio pubblico essenziale.

Si rileva che tale richiesta non può esser sussunta sotto il richiamato art. 2 della L. n. 1/2026, che introduce una funzione consultiva ulteriore in materia di contabilità pubblica (definita, come detto, dall' "anche"), in riferimento a *«questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro»*. Infatti, non si rinviene nella questione posta alcuna connessione all'attuazione nel PNRR o del PNC.

Per conseguenza, la richiesta di parere va dunque sussunta sotto la disciplina di cui all'art. 7, c. 8, L. n. 131/2003, valutazione peraltro sostenuta dallo stesso Comune che presenta il quesito ai sensi e per gli effetti di tale disciplina.

Con riguardo ad essa, il perimetro della riconducibilità della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica è stato delineato dalla Corte dei conti, come si è detto al § 1.1. del *Diritto*, in diverse pronunce susseguitesi nel tempo (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10; Sez. delle Autonomie, del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

3.3 Ciò posto, la questione prospettata con il primo quesito riguarda la possibilità per un ente locale di rinunciare al recupero di somme a titolo di interessi di mora nei riguardi di una società in house per garantire la continuità aziendale del servizio pubblico essenziale.

Il secondo quesito, relativo alle modalità di appostazione contabile dell'operazione,

presenta un carattere di subordinazione all'eventuale risposta affermativa al primo. Secondo le coordinate ermeneutiche elaborate nel tempo dalla Corte dei conti, così come enunciati dal Comune i quesiti sono da ritenersi inammissibili sotto il profilo oggettivo in quanto, pur essendo idealmente riconducibili al delineato perimetro della "contabilità pubblica" e pur presentando (apparentemente) i caratteri della generalità e dell'astrattezza, in realtà, non consentono a questa Corte di formulare alcun "principio di diritto" non solo per l'indeterminatezza delle domande poste ma soprattutto per la palese interferenza dell'esercizio della funzione consultiva con le altre funzioni di questa stessa Corte o degli altri Plessi giurisdizionali.

3.4 Per quanto sarà esposto oltre dal Collegio, sebbene ininfluente sotto il profilo tecnico dell'ammissibilità oggettiva della questione, sarebbe stato utile comprendere quale sia la fonte giuridica da cui traggono origine o quale sia l'inquadramento contabile degli "interessi di mora" che l'Ente locale vanta nei confronti della società in house. Se essi derivino da rapporti contrattuali, da pronunce giurisdizionali, da accordi transattivi, dal riconoscimento di debiti fuori bilancio, da operazioni di mutuo ovvero da ulteriori forme di indebitamento.

D'altra parte, nemmeno viene spiegato il nesso che legherebbe l'eventuale rinuncia al recupero di somme a titolo di interessi di mora e la continuità aziendale del servizio pubblico essenziale che, inoltre, occorre dare per presupposto, non avendo contezza di quale società si tratti e, soprattutto, quale sia la tipologia di servizio che tale società eroga alla comunità.

Tuttavia, sulla scorta del principio di leale collaborazione, sulla questione rappresentata possono formularsi alcune note di carattere generale.

Dal punto di vista civilistico, dalla scarsa descrizione della fattispecie implicitamente dedotta dal quesito, sembra che l'istituto di cui si tratta sia, appunto, quello della rinuncia ad un credito (limitatamente agli interessi di mora). Esso rappresenta certamente uno strumento negoziale che, in astratto, può essere utilizzato anche da soggetti pubblici nell'esercizio della propria capacità di diritto privato.

Tuttavia, la capacità giuridica del soggetto pubblico non può essere esercitata in modo svincolato dal quadro normativo (di derivazione pubblicistica) che disciplina l'amministrazione e la gestione del patrimonio degli enti locali. Rilevano, infatti, profili legati alla necessità che l'ente locale persegua, nell'esercizio delle proprie funzioni e attività, i principi di legalità, imparzialità, buon andamento, economicità, trasparenza e sana gestione finanziaria (ex artt. 81 e 97 Cost.).

Può anche trattarsi, in particolare, di una "ipotesi transattiva", che, al ricorrere dei relativi presupposti (reciproche concessioni; lite insorta o insorgenda – art. 1965, c.c.), implica una rinuncia ad un credito.

In tema, per un'ampia trattazione delle problematiche afferenti la transazione degli enti pubblici può utilmente riferirsi alla del. n. 199/2023/PRSP di questa Sezione regionale di controllo.

Nello specifico, la Sezione regionale di controllo per la Puglia, nella del. n. 129/2014/PAR, ha dichiarato oggettivamente inammissibile un quesito relativo alla opportunità e convenienza di una parziale rinuncia ad un credito, *"in quanto estraneo al concetto di contabilità pubblica, oltre a difettare dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza"*. La Sezione, infatti, ha ritenuto che la *"rinuncia (o remissione) del debito incide sul piano sostanziale, determinando l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1236 c.c. e solo indirettamente e successivamente, a seguito dell'intervenuta estinzione, produce effetti sul piano contabile"*.

La rinuncia al credito, poi, deve essere valutata anche alla luce del divieto di soccorso finanziario posto dall'art. 14, c. 5, del D.Lgs. n. 175/2016.

A tal proposito, si segnala la recente sentenza della Corte costituzionale, n. 103/2026, secondo cui «le società *in house* non sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni o tra le articolazioni di queste, pur sussistendo ambiti nei quali il legislatore assoggetta l'ente societario al regime dell'ente pubblico».

Nel riprendere le conclusioni già tracciate sia dal Consiglio di Stato (tra cui, da ultimo, cfr. Sez. V, sent. 30 ottobre 2025, n. 8415) sia dalla Corte di Cassazione (SS. UU., sent. n. 23453 del 2024), *«la scelta dell'amministrazione di attuare compiti di rilievo pubblicistico attraverso uno strumento organizzativo di diritto privato, pur segnato dalle caratteristiche di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016, non tramuta la personalità giuridica privatistica con la conseguenza che dette società, in base all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo, restano assoggettate alle "norme sulle società contenute nel codice civile" e a quelle "generalmente di diritto privato", salvo che sia diversamente disposto»*.

La conclusione viene argomentata sulla base di quattro principali considerazioni. La prima è che le società *in house* possono operare nel libero mercato, fino a realizzare il quinto del proprio fatturato, *«sempre a condizione di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale (art. 16, comma 3-bis)»*.

Inoltre, il patrimonio di tali società può essere partecipato anche da privati, sempre che tali partecipazioni *«siano prescritte dal legislatore e non comportino controllo*

o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società (art. 16, comma 1)».

Inoltre, le società *in house* sono soggette alle procedure concorsuali ordinarie ed eventualmente all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art. 14, cit.), *«in antitesi alla tradizionale regola della sottrazione degli enti pubblici da tali procedure, ribadita da ultimo dall'art. 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)».*

Infine, esse possono prestare i propri servizi anche a terzi, seppure nella percentuale residua del 20 per cento dell'attività svolta.

Sicché, dal punto di vista del modello organizzativo, la sua natura deve essere considerata sul piano squisitamente privatistico, per quanto non diversamente disposto dalla Legge.

Sul versante della giurisprudenza contabile, in tema di divieto di soccorso finanziario e sulle relative eccezioni, si registra un orientamento granitico secondo il quale *«non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite o all'assunzione diretta dei debiti di una partecipata».* Con specifico riguardo, invece, al divieto stesso ed ai suoi riflessi sul modello organizzativo dell'*in house providing*, cfr. *ex alios*, SRCABR/19/2025/PAR, nella quale viene chiarito che *«laddove non risultino riscontrabili condizioni di pacifica ed evidente straordinarietà, il "soccorso finanziario" non è ammesso».* (cfr., da ultimo, la del. n. 54/2026/PAR di questa Sezione regionale di controllo).

Nel caso posto dal Comune di Solignano, in cui l'Ente riveste la posizione di creditore, la questione riguarda anche la verifica della compatibilità dell'operazione con l'insieme delle disposizioni che regolano lo stralcio di un credito dal bilancio dell'Ente.

Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, la Sezione osserva che la rinuncia ad un credito nel caso di specie può costituire realisticamente una forma di soccorso finanziario (per una disamina dei problemi connessi al divieto di "soccorso finanziario", cfr. ancora la del. n. 54/2026/ PAR di questa Sezione regionale di controllo).

Il tema quindi si sposta sul piano della "adeguatezza" della motivazione della decisione e della sua conseguente trasfusione nei provvedimenti amministrativi e, più in generale, nelle "espressioni di volontà" dell'Amministrazione.

Nel caso prospettato, l'apparato motivazionale, nel caso in cui si intenda assumere la decisione di ricorrere allo strumento di natura privatistica in esame, deve essere

particolarmente meditato e fornire un quadro d'insieme che riporti esattamente il contenuto delle ragioni sottese alla decisione nel cui contesto dar conto anche della sintesi cui si è pervenuti bilanciando i diversi interessi in gioco.

È noto che "L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale" (Corte costituzionale, sent. n. 310 del 2010).

E che il contenuto " . . . [dell']obbligo di motivazione degli atti amministrativi ex art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, . . . [atti amministrativi che] devono recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che la motivazione è carente quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta" (Cons. di Stato, Sez. VII; sent. n. 5550 del 10 luglio 2026 che richiama Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1728 del 5 marzo 2026).

In tale prospettiva, "La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire . . . la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere . . ." (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, sent. n. 8243 del 26 aprile 2024).

"La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta infatti il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile non potendo pertanto il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedurali o ai vizi di forma" (cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4694 del 29 maggio 2025).

4. Delineati così i termini della vicenda, sono adesso ancora più chiari i motivi sottesi alla declaratoria di inammissibilità oggettiva. È infatti di palmare evidenza che, qualora la Sezione si esprimesse nei termini voluti dal Comune, la Corte dei conti sarebbe inevitabilmente parte attiva del processo decisionale materiale e co-protagonista nella conseguente adozione dei provvedimenti amministrativi (o dei negozi giuridici), tradendo i presupposti di astrattezza e di generalità che devono

sovrintendere l'espressione dei pareri della Magistratura contabile così come normativamente previsto secondo la consolidata ricostruzione della giurisprudenza sopra riportata e interferendo, in tal modo, come già detto, con l'esercizio delle altre funzioni giurisdizionali affidate alle articolazioni della stessa Corte dei conti o ad altri Plessi giudiziari. In tal senso, infine, va anche aggiunto, in termini ancora più generali, che un eventuale "sconfinamento" della pronuncia in una direzione così concreta (come auspicato nel caso di specie dall'Ente) stride palesemente col principio della separazione dei poteri, principio, come noto, su cui si fonda lo stesso assetto costituzionale dello Stato di diritto democratico e che assegna - alla luce della distribuzione costituzionale delle competenze - le funzioni di cura degli interessi della comunità locale e le correlate attività gestionali all'esclusiva responsabilità dei componenti della struttura di vertice politico - amministrativo e organizzativa dell'Ente.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione, pur ritenendo di fornire alcune coordinate generali nei termini di cui in motivazione per meglio orientare i processi decisionali di esclusiva competenza dell'Ente, non può che concludere per l'inammissibilità oggettiva di entrambi i quesiti.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna dichiara oggettivamente inammissibili i quesiti posti dal Comune di Solignano.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Solignano (PR);
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 10 settembre 2026.

Il Relatore
Antonino Carlo
(*firmato digitalmente*)

Il Presidente
Prof. Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 14 settembre 2026

Il Funzionario preposto

Anna Maria Frate

(firmato digitalmente)